



COMUNE DI VILLAR DORA

Provincia di Torino

Piazza San Rocco, 1 - 10040 Villar Dora (TO) - C.F. 86002210010 - P.I. 02938030018
E-Mail : protocollo@comune.villardora.to.it - ragioneria@comune.villardora.to.it
Tel 011 9350231 - Fax 011 9352575

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

I.U.C.

L'imposta unica comunale IUC si compone:

dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle classate in A1, A8 e A9) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i **servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

QUANDO ENTRA IN VIGORE

A decorrere dall'1° gennaio 2014

I.M.U.

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

Obblighi dichiarativi

Per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale unica - IMU - restano ferme le specifiche norme legislative e regolamentari. La dichiarazione redatta su appositi modelli approvati dal Ministero, dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso.

Quali immobili riguarda

Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Aliquota 4 per mille per l'abitazione principale in A1, A8 e A9 e relative pertinenze C2, C6 e C7, con detrazione pari a 200 euro.

Aliquota ordinaria 7,6 per mille per negozi, uffici, fabbricati produttivi, seconde case, ulteriori pertinenze, aree fabbricabili e terreni. Unicamente per i fabbricati di categoria D permane la riserva statale ad aliquota base 0,76%, pertanto **NULLA** dovrà essere versato a favore del Comune.

Quando e come si versa

In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento in autoliquidazione dell'imposta va effettuato tramite modello F24 inserendo il codice catastale del Comune di VILLAR DORA L999 ed i seguenti codici tributo:

3912 abitazione principale A1, A8 E A9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)

3918 altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case, altre pertinenze)

3916 aree fabbricabili

3925 quota statale fabbricati D

TASI

Il tributo è dovuto da chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione dei terreni.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il proprietario e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, nella misura rispettivamente del 70% e del 30%.

Obblighi dichiarativi

Per la presentazione della dichiarazione della tassa sui servizi indivisibili – Tasi - restano ferme le specifiche norme regolamentari.

La dichiarazione redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, dovrà essere presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** all'inizio del possesso e detenzione.

Come si determina il tributo

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

L'aliquota per l'abitazione principale (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9) e relative pertinenze come definite per Imu, **incluse** le u.i. assimilate all'abitazione principale da regolamento comunale, per gli altri fabbricati, quali seconde case, ulteriori pertinenze, negozi, stabilimenti industriali, è pari a **2 per mille**.

L'aliquota per le aree fabbricabili è pari a **2,10 per mille**.

L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, pari al 30% per cento dell'ammontare complessivo della TASI (0,60 per mille) la restante parte pari all'70% rimane a carico del proprietario (1,40 per mille).

L'aliquota per i fabbricati rurali strumentali è pari a 1 per mille.

Quando e come si versa

Il versamento **in autoliquidazione** è previsto, per l'anno 2014, alle seguenti scadenze:

1^ rata il 16 ottobre

SALDO entro il 16 dicembre.

Il versamento è effettuato tramite modello F24 inserendo il codice catastale del Comune di VILLAR DORA – L999 ed i seguenti codici tributo:

3958 abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
3961 altri fabbricati (negozi, uffici, seconde case, ulteriori pertinenze)
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 aree fabbricabili

TARI

Quali soggetti e quali immobili riguarda

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Obblighi dichiarativi

Per la presentazione della dichiarazione della tassa sui rifiuti – Tari - restano ferme le specifiche norme regolamentari. La dichiarazione redatta su appositi modelli predisposti dal Comune, dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione e detenzione.

Come si determina il tributo

Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R.n. 158/99 (copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani). Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa previsti dal decreto per le utenze non domestiche e per il numero dei componenti familiari per le utenze domestiche, risultante dagli archivi anagrafici.

Agevolazioni e riduzioni del tributo

Le riduzioni e le agevolazioni possono essere reperite direttamente consultando il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale – Iuc.

Quando e come si versa

Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, e provvede all'invio delle comunicazioni di pagamento con indicazione degli importi da versare e le relative scadenze.

Per il 2014 sono fissate le seguenti scadenze:

1° rata - 31 luglio;

2° rata - 30 settembre

3° rata (saldo) - 30 novembre.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 allegato alle comunicazioni di cui sopra.

Altre disposizioni

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/92. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili ad imposizione, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Torino pari al 5% sull'importo della TARI.